

AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI sancita il 18/12/2024

in attuazione dell'articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017

e dell'art. 47 del D.M. 23/12/2024 rep. 463

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO

NELLA REGIONE ABRUZZO

TRIENNIO 2025-2027

PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

Vista l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del D.M. 27/07/2017 e dall'art. 47 del D.M. 23/12/2024 rep. 463, sancita il 18/12/2024 - Rep. 249/CSR, con gli allegati Schema di Accordo di programma triennale e Linee guida concernenti i requisiti di accesso e i criteri di valutazione;

dato atto che, in seguito all'approvazione con D.G.R. n. 501 del 30/07/2025, è stato sottoscritto tra il MiC e la Regione Abruzzo l'Accordo di programma triennale per il perseguimento, nel triennio 2025/2027, delle finalità e degli obiettivi dell'Intesa in argomento;

considerato che, nel quadro normativo sopra richiamato, le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiC, di sostenere l'insediamento, lo sviluppo e il consolidamento di esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell'articolo 6 dell'Intesa;

vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica, al paragrafo 2.6 è specificato che *“talune attività concernenti la cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”* e che *“la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato”*;

considerato che le eventuali entrate relative ai progetti di Residenze per Artisti nei Territori che saranno ammessi a contributo copriranno, in ogni caso, solo una frazione dei costi e che, anche nell'ipotesi in cui i fruitori delle attività di restituzione al pubblico fossero tenuti a versare un contributo in denaro, esso risulterebbe ugualmente coprire solo una frazione dei costi effettivi;

dato atto che, per quanto esposto e viste le specifiche disposizioni riportate nel presente Avviso (paragrafi 4. Risorse e 10. Rendicontazione e liquidazione), appaiono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.6 della citata Comunicazione (2016/C 262/01), poiché in nessun caso verrebbe meno il carattere non economico delle attività culturali in argomento;

ritenuto, pertanto, che il finanziamento delle attività di Residenze per Artisti nei Territori non costituisca aiuto di Stato;

LA REGIONE ABRUZZO

intende, per mezzo del presente Avviso pubblico, sostenere progetti di Residenze per artisti nei territori, in numero massimo di 3 (tre), secondo la definizione di cui all'articolo 6.2 dell'Intesa, come riportata al successivo paragrafo 2.1, lettera b), e avuto riguardo al Titolo VIII, Capo I, della L.R. 46/2014, recante "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo".

1. OBIETTIVI

1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero della Cultura e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso dei precedenti trienni attuativi (2018/2020 - esteso al 2021 - e 2022/2024), si prefigge, per il triennio 2025/2027 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente avviso e così come stabilito dall'art. 6 dell'Intesa:

- a) per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
- b) le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che

potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3.1. Per effetto del presente Avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 1.5 dell'Accordo di Programma, vengono selezionate un numero massimo di n. 3 (tre) Residenze per artisti nei territori (d'ora in avanti "Residenze"), così come definite al precedente paragrafo 2.

3.2. Ogni proponente in possesso dei requisiti richiamati dal successivo paragrafo 5 può presentare una sola domanda per un solo progetto di residenza.

4. RISORSE DESTINATE AI CONTRIBUTI

4.1. Per l'anno 2025 lo stanziamento complessivo da risorse pubbliche MiC/Regione Abruzzo di cui al presente Avviso ammonta a € 145.750,00 (di cui € 54.400,00 fondi MiC e € 91.350,00 fondi Regione Abruzzo).

4.2. L'importo massimo di cofinanziamento MiC/Regione Abruzzo per ogni progetto vincitore del presente Avviso, è pari a € 48.583,33 (MiC € 18.133,33; Regione Abruzzo € 30.450,00) e non può superare l'ottanta per cento (80%) dei costi complessivi del progetto medesimo (pari, quindi, ad almeno € 60.729,16). Il restante venti per cento (20%) costituisce la quota minima di cofinanziamento, pari ad almeno € 12.145,83, che il beneficiario titolare di residenza dovrà garantire con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche. Il riferimento a € 48.583,33 quale importo massimo del singolo cofinanziamento MiC/Regione Abruzzo è relativo all'ipotesi di finanziamento di n. 3 progetti con cofinanziamento minimo dei proponenti; diverse ipotesi, conoscibili solo all'esito dell'istruttoria delle istanze ricevute, potranno comportare l'attribuzione di singoli cofinanziamenti MiC/Regione Abruzzo di maggiore importo, fermi restando lo stanziamento complessivo da risorse pubbliche di € 145.750,00 e il rispetto della quota percentuale minima di cofinanziamento da parte dei proponenti.

4.3. L'erogazione delle risorse del MiC e della Regione per gli anni 2026 e 2027, ancorché prevista dall'Accordo triennale, dovrà essere confermata annualmente sulla base dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti annuali ministeriali e regionali.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1. Possono presentare istanza le persone giuridiche ammissibili ai sensi della L.R. 46/2014 ("soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza") e in possesso degli specifici requisiti di ammissibilità riferiti alla tipologia "Residenze per Artisti nei Territori" nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico.

5.2. Non possono presentare istanza, ai sensi del presente Avviso, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

6. CONTENUTI DEL PROGETTO

6.1. All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale 2025-2027, il programma dettagliato per l'anno 2025, articolato secondo quanto indicato ai punti 7 e 8 dell'Allegato A al presente Avviso, utilizzando la Scheda di progetto e lo Schema di bilancio rispettivamente Allegati C e D al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

6.2. Per le successive annualità, il programma dettagliato 2026, e successivamente 2027, dovrà essere presentato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di conferma dello stanziamento regionale e ministeriale e del suo ammontare, necessario a sostenere il citato programma dettagliato degli interventi.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.1. I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza con l'indicazione del possesso dei requisiti di ammissibilità dettagliati nell'Allegato A, compilando il format (Allegato A1, come facsimile, al presente Avviso) che sarà disponibile nello sportello telematico, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it> selezionando in sequenza "Catalogo Servizi", "Sportello Cultura", "Avviso pubblico per la concessione del contributo per il progetto di Residenze per Artisti nei Territori 2025-2027", "Nuova domanda".
- 7.2. Sono irricevibili e verranno quindi archiviate eventuali istanze trasmesse con altre modalità.
- 7.3. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile dalle ore _____ del _____ e fino alle ore _____ del _____.
- 7.4. Il modulo di domanda, redatto in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone), accedendo con SPID intestato al legale rappresentante della persona giuridica proponente; ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell'articolo 38, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
- 7.5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
 - b) copia dei bilanci relativi all'ultimo triennio, completi dei verbali di approvazione da parte degli organi preposti;
 - c) documento attestante l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS (o altra documentazione equivalente) da almeno tre anni;
 - d) curriculum professionale attestante l'esperienza almeno triennale (2022-2024) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza, la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente;
 - e) documentazione attestante la disponibilità degli spazi necessari alle attività di progetto (titolo di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, ecc.);
 - f) curriculum delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;
 - g) Scheda di progetto, compilata in ogni sua parte e redatta utilizzando l'Allegato C al presente Avviso;
 - h) Schema di Bilancio, compilato in ogni sua parte e redatto utilizzando l'Allegato D al presente Avviso.
- 7.6. Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2025/2027.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

- 8.1. I progetti vengono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo 9.5 sulla base dei criteri di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico, e dei corrispondenti punteggi, come individuati nel successivo paragrafo 9.6.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- 9.1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal competente Servizio Beni e Attività Culturali.
- 9.2. L'istruttoria è diretta a verificare il rispetto delle modalità di presentazione delle domande, la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati dal paragrafo 5.

- 9.3. L'istruttoria si conclude entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, con l'adozione della determinazione dirigenziale di ammissione a valutazione o esclusione dalla procedura, da comunicarsi ai partecipanti tramite Sportello telematico.
- 9.4. Non sono ammissibili alla successiva fase di valutazione e saranno pertanto escluse le domande:
- a) presentate da persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica proponente;
 - b) per le quali non sia stata utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso;
 - c) con documentazione assente o incompleta rispetto a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.5;
 - d) prive di uno o più dei requisiti di ammissibilità richiamati dal paragrafo 5.
- 9.5. La successiva fase di valutazione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione di selezione nominata con determinazione dirigenziale del Dirigente pro tempore del Servizio Beni e Attività Culturali e composta da un Dirigente, da due funzionari di Cat. D e da un dipendente di Cat. C in qualità di Segretario verbalizzante.
- 9.6. Ai fini della compilazione della Graduatoria dei progetti ammissibili, agli indicatori degli elementi di valutazione di cui all'Allegato B al presente Avviso pubblico corrispondono i seguenti punteggi numerici, che la Commissione attribuirà all'esito della valutazione:
- Valutazione scarsa: da 1 a 3 punti
 - Valutazione discreta: da 4 a 6 punti
 - Valutazione buona: da 7 a 9 punti
 - Valutazione ottima: 10 punti
- 9.7. Il procedimento amministrativo si conclude entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 60 (sessanta) giorni va eventualmente maggiorata dei giorni concessi per il soccorso istruttorio a norma delle vigenti leggi, durante i quali il procedimento resta sospeso per tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di soccorso, in ragione del carattere comparativo assimilabile alle procedure concorsuali.
- 9.8. L'avvenuta adozione del provvedimento è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e comunicata ai partecipanti tramite Sportello telematico.

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- 10.1. La rendicontazione deve fare riferimento a tutte le spese direttamente imputabili al programma di attività, effettivamente e definitivamente sostenute e pagate dal soggetto assegnatario del contributo, opportunamente documentate e tracciabili dal c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, riferite all'arco temporale del programma.
- 10.2. A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di spese ammissibili:
- a) spese per il personale, dipendente o altrimenti contrattualizzato, rapportate al tempo da questo impiegato nel progetto;
 - b) spese di ospitalità sostenute per compagni e singoli artisti destinatari delle attività progettuali;
 - c) spese di promozione e comunicazione (media tradizionali e digitali);
 - d) spese per la gestione di spazi (locazione di spazi per l'attività di residenza e altre spese correlate e strettamente riconducibili al progetto);
 - e) spese generali (nel limite massimo del 25% delle spese complessive di progetto);
 - f) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo se rappresenta un costo a carico e non è recuperabile dal beneficiario (ai fini della valorizzazione dell'IVA, in sede di rendicontazione andrà presentata dichiarazione sostitutiva circa il regime applicabile).
- 10.3. Non sono ammissibili spese di investimento del Titolo II, spese per oneri finanziari, per ammende, sanzioni, penali ed interessi e, in generale, ogni spesa non specificamente imputata al progetto e/o non sostenuta dal beneficiario e/o non documentata e tracciabile e/o non riferita al suo arco temporale.

10.4. La documentazione giustificativa delle spese è costituita, nel rispetto della vigente normativa fiscale, dalla documentazione contabile intestata al proponente e quietanzata dal creditore (fatture e documenti contabili di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali, scontrini “parlanti”) e dai corrispondenti giustificativi dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili (bonifico bancario, assegno con relativa distinta, carte di debito/credito, estratto conto attestante i pagamenti).

10.5. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti secondo l'allegato “Schema di Bilancio”, e devono essere riferiti al totale delle spese progettuali ammissibili; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Il bilancio consuntivo deve essere corredato da un elenco analitico di tutte le voci di spesa, con indicazione, per ogni singola voce, della categoria di corrispondenza nello Schema di Bilancio.

10.6. I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le attività di programma 2025 potranno, eccezionalmente, essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026.

10.7. Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l'80% (ottanta per cento) dei costi complessivi del progetto. Il restante 20% (venti per cento), o più, deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

10.8. La liquidazione del contributo è subordinata all'esito positivo delle procedure di Verifica inadempimenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione e acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

10.9. La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo dell'67,75% (sessantasette/75 per cento) della somma assegnata e un saldo fino al restante 32,25% (trentadue/25 per cento) a seguito della rendicontazione.

10.10. La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività progettuali. Per la sola rendicontazione riferita alle attività di programma 2025, detto termine è fissato al 31 maggio 2026.

10.11. In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al venti per cento (20%). Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al venti per cento (20%) si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il venti per cento (20%). Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il cinquanta per cento (50%) rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito.

10.12. I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dal soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

11. REVOCA

11.1. Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, comportano la revoca del contributo assegnato e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito:

- a) la mancata conclusione delle attività annuali di progetto entro i termini indicati al precedente paragrafo 10.6;
- b) la mancata presentazione del rendiconto nei termini indicati al precedente paragrafo 10.10;
- c) la mancata realizzazione del progetto o la sua realizzazione in modo sostanzialmente difforme dalla proposta ammessa a finanziamento, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 14;
- d) gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso o dal quadro normativo di riferimento, emersi dalla documentazione prodotta o dalle attività di verifica e controllo effettuate.

12. RINVIO

12.1. Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si applicano il quadro normativo di riferimento, comprensivo delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

13.1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Abruzzo in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale <https://www.residenzeartistiche.it/>, quello del MiC – Direzione Generale Spettacolo e quello della Regione Abruzzo, completi di lettering.

13.2. I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con l'invio dell'istanza e della relativa documentazione il richiedente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

14. VARIAZIONI DI PROGETTO

14.1. Il soggetto beneficiario che intenda variare la denominazione o il contenuto dell'attività deve richiederne immediatamente l'autorizzazione al Servizio Beni e Attività Culturali: se la richiesta è accolta, il Dirigente del medesimo Servizio approva la variazione dandone comunicazione al beneficiario.

14.2. L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare adeguatamente documentata e giustificata e non incidere in maniera determinante sull'attribuzione del punteggio acquisito in sede di valutazione del progetto.

14.3. Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto, se non per effetto di decisioni concordate tra il Ministero della Cultura e la Regione Abruzzo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza, finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle procedure per l'assegnazione del contributo, avviene a cura dei dipendenti incaricati dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali ed è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia, come da informativa pubblicata al seguente URL:

[https://www.regione.abruzzo.it/delibera/scarica/8697434/14600700/AllegatoE\(informativagenerale\).pdf](https://www.regione.abruzzo.it/delibera/scarica/8697434/14600700/AllegatoE(informativagenerale).pdf)

15.2. In relazione al trattamento e ai relativi dati, conservati presso gli archivi del Servizio Beni e Attività Culturali, possono essere esercitati i diritti di cui alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

15.3. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Giunta della Regione Abruzzo (privacy@regione.abruzzo.it); Responsabile per la Protezione dei Dati è la ditta PLUCONFORM s.r.l.s. (dpo@regione.abruzzo.it).

Responsabile dell'istruttoria e del procedimento

Dott.ssa Tania Del Signore - Responsabile dell'Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di Vasto e Lanciano (determinazione DPG027/719 del 16/09/2025 del Dirigente *ad interim* del Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura)

Per informazioni

dpg027@regione.abruzzo.it

Allegati:

- A. Requisiti di ammissibilità
- A.1 Fac-simile modello di domanda
- B. Criteri di valutazione
- C. Scheda di progetto
- D. Schema di Bilancio